

ORDINANZA N° 1

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modifiche ed integrazioni, recante “Riordino della legislazione in materia portuale”;

VISTO, in particolare, l’art. 8, comma 3 lettera m) della citata legge n. 84/94 che stabilisce che il Presidente dell’Autorità Portuale “amministra le aree e i beni del demanio marittimo compresi nella circoscrizione territoriale affidata in amministrazione;

VISTO il Decreto del Ministro Infrastrutture e Trasporti del 6 aprile 1994 recante “l’individuazione dei limiti delle circoscrizione territoriale dell’Autorità Portuale di Savona” che ha decretato che la medesima è costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla Punta di Bergeggi fino alla sponda destra del Rio Sodino;

VISTO il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 29 dicembre 2020 n. 601, di nomina del dott. Paolo Emilio Signorini nella carica di Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 ed il relativo Regolamento di Esecuzione dall’art. 5 all’art. 58 approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 e s.m.i.;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale;

CONSTATA la situazione di pericolo dovuta alle recenti mareggiate, da ultimo, del 10 febbraio u.s. e al conseguente cedimento della tombinatura del rio presente tra lo stabilimento balneare Bagni Acquario e il parco vacanze Stella Marina, sul litorale del comune di Savona, che ha causato il distacco della scala di pubblico accesso all’arenile con il suo conseguente ribaltamento e al parziale crollo del muro di contenimento del parcheggio in concessione ad Acquario S.a.s.;

CONSIDERATO che tale situazione può creare potenziali danni a persone e/o cose;

VALUTATO, pertanto necessario, per il perseguimento delle finalità sopra esposte, interdire l’accesso a persone e/o cose all’area demaniale di che trattasi mediante l’adozione di apposito provvedimento;

VISTA l’esigenza di procedere alla perimetrazione dell’area demaniale in attesa della messa in sicurezza del tratto di arenile;

SENTITO il Direttore dell’Ufficio Territoriale di Savona;



ORDINA

ART. 1 DISPOSTO

Sono interdette le seguenti aree situate nel Comune di Savona:

- l'accesso pubblico all'arenile posto tra il parco vacanze Stella Marina e lo stabilimento balneare Bagni Aquario
- il transito a persone e/o cose nel tratto di arenile pubblico ricompreso tra il sopracitato accesso e tutta la fascia di arenile situata a mare del parcheggio dello stabilimento balneare Bagni Aquario.

Le aree sopraesposte sono meglio evidenziate nello stralcio planimetrico allegato al presente provvedimento - di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ART. 2 ESENZIONI

Sono esentati dal divieto di cui all'art. 1, previa l'adozione delle necessarie misure di sicurezza, il personale delle Amministrazioni e dei corpi di Polizia competenti per la vigilanza ed il rispetto della presente Ordinanza, il personale degli Enti e delle altre Autorità che dovessero intervenire in caso di emergenza nonché il personale ed i mezzi della ditta esecutrice degli interventi di messa in sicurezza dell'area.

ART. 3 ESPOSIZIONE ORDINANZA

La presente Ordinanza deve essere affissa presso le barriere poste a perimetrazione dell'area interdetta, pubblicata sul sito istituzionale e trasmessa alle altre Amministrazioni competenti.

ART. 4 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno della sottoscrizione e pubblicazione fino ad ultimazione dei lavori di messa in sicurezza delle aree.

ART. 5
DISPOSIZIONI FINALI

5.1 Tutti gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, riconosciuti tali ai sensi dell'articolo 57 del c.p.p., competenti per territorio, sono incaricati dei controlli sul rispetto della presente Ordinanza.


5.2 Chiunque violi le norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve maggiori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito, per ogni singola fattispecie prevista dalla presente Ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli artt. 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché da ogni altra norma, ancorché non richiamata, che disciplina le materie trattate con questo provvedimento.

5.3 Per l'applicazione delle singole sanzioni si dovrà tenere conto del criterio di specialità stabilito dall'art. 9 della Legge 689/81 richiamata in premessa.

Genova,

IL PRESIDENTE
Paolo Emilio Signorini





confine demaniale marittimo

stabilimento balneare Bagni Acquario di Acquario S.p.A.

parcheggio Bagni Acquario

Stella Marina Parco Vacanze S.n.c.

AREA INTERDETTA AL TRANSITO